

Torino, 27/11/2023

Gentili Clienti  
Loro sedi

**Circolare n. 9/2023**

**Oggetto: WELFARE AZIENDALE – Fringe Benefits ai dipendenti con figli a carico**

*Art 51 comma 3 del TUIR modificato dall'art. 40 del Decreto Lavoro*

Gentili Clienti,

con la presente riportiamo alla Vostra attenzione l'argomento di cui in oggetto, già illustrato nelle nostre precedenti Circolari nr. 5 /2023 e nr. 8/2023 per ricordarVi che **fino al 31 Dicembre 2023** è previsto l'innalzamento a **3.000 €** dell'importo di esenzione dei *fringe benefits* di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR **ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.**

Nei confronti di questi ultimi **il benefit** potrà riguardare **beni e/o servizi prestati dal datore di lavoro** (ad es. buoni acquisto, buoni carburante) **e/o somme erogate o rimborsare** per il pagamento delle **utenze domestiche** relative al **servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas.**

In relazione a tale misura l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l'Ente ha precisato che l'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato (ad esempio, gli amministratori) purché il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi. Si precisa peraltro che anche qualora sia stata attribuita la detrazione fiscale prevista per i figli a carico, interamente al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.

In merito invece alle utenze domestiche, è stato altresì precisato che sono ricomprese anche le spese intestate al condominio – ad esempio quelle idriche e/o di riscaldamento - che vengono

ripartite fra i condomini, per la quota a carico di ciascuno. Per poter procedere al suddetto rimborso il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con il quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche riportando gli elementi necessari per identificarle. A tal proposito il nostro Studio ha predisposto un fac-simile che Vi verrà inviato in caso di utilizzo della misura in argomento.

Si conferma infine che per i **Lavoratori che non hanno figli a carico** continua ad applicarsi invece l'ordinario regime di **esenzione** previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR **fino ad € 258,33** per il valore dei beni e ceduti e dei servizi prestati **con esclusione delle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.**

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo un cordiale saluto.

Lo Studio